

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 31 ottobre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 600
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per taxa di bollo)
Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per taxa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per taxa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per taxa di bollo)
Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sottaggio titoli, obbligazioni, cartello)

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1149.

Arruolamento straordinario di sottufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle specialità radio-tecniche Pag. 3242

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1150.

Decorrenza delle norme per il trattamento tributario dei redditi di categoria C-2 stabilite dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892 Pag. 3243

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1151.

Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria. Pag. 3243

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 25 ottobre 1947, n. 1152.

Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare. Pag. 3244

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1153.

Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale Pag. 3244

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1947.

Contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia. Pag. 3245

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro. Pag. 3245

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Sgorreto (Imperia) Pag. 3246

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Santa Margherita di Staffora (Pavia) Pag. 3246

Divieto di caccia e uccellazione nella zona venatoria di Giaveno (Torino) Pag. 3246

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 3246

Ministero del tesoro:

72ª Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba Pag. 3246

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3246

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1947. Pag. 3247

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Latronico (Potenza), Corleto Perticara (Potenza), Castelli (Teramo) e Castelcastagna (Teramo) Pag. 3248

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Torremaggiore (Foggia), Volturara Appula (Foggia), Filetto (Chieti) e Chieuti (Foggia). Pag. 3248

CONCORSI

Ministero della difesa - Aeronautica: Riapertura del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa - Aeronautica (gruppo A - grado 11°), riservato ai reduci Pag. 3248

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 251 DEL
31 OTTOBRE 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana:
Bollettino di statistica agraria e forestale n. 4 (Ottobre 1947).

...OMISSIS...

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 125. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1947, n. 1152.

Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Detta bandiera si compone di:

- una freccia,
- un'asta,
- un drappo,
- una fascia,
- un cordone.

Art. 3.

La freccia è in ottone dorato della lunghezza complessiva di cm. 35.

Su di essa sono incisi:

- il nominativo dell'Ente concessionario;
- l'epoca della sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti;
- i fatti d'arme cui prese parte;
- le ricompense al valore di cui la bandiera è fregiata;
- tutte quelle altre onorifiche indicazioni stabilite con speciali decreti del Ministro per la difesa.

Art. 4.

L'asta è in legno rivestita di velluto color verde ed ornata con bullette d'ottone poste a linea spirale. Ha una lunghezza di metri 2,20 compresi il codolo (cm. 10) che si conficca nella freccia ed il calcio (cm. 10).

Art. 5.

Il drappo, intessuto di seta naturale, è di forma quadrata delle dimensioni di cm. 99 per ogni lato. E' suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm. 33.

Art. 6.

La fascia è di seta naturale colore turchino azzurro. E' fermata, a nodo, alla parte inferiore della freccia in modo che le due striscie che ne risultano siano della lunghezza di cm. 66 ciascuna. Dette striscie sono completate, all'estremità libera, da una frangia argentata di cm. 8 x 8.

Art. 7.

Il cordone, anch'esso argentato, è annodato alla base della freccia: i tratti liberi che ne risultano hanno una lunghezza di cm. 67 e terminano ciascuno con un fiocco argentato della lunghezza di cm. 10.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947

Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 150. — VENTURA

NB. — La tavola di cui all'art. 1 verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1153.

Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612;

...OMISSIS...